

COMUNE DI VIGASIO

Provincia di Verona

PARERE del REVISORE UNICO

Verbale n.5 Del 28- 03-2023	OGGETTO: Parere sulla proposta di delibera di Giunta Comunale n. 37 del 14-03-2023 inerente "Programma del fabbisogno del personale 2023-2025. Esame ed approvazione della prima modifica".
--------------------------------	--

L'anno 2023 il giorno 28 del mese di Marzo, alle ore 9.00, **il Revisore Unico Alfredo Menon** , nominato con delibera del C.C. n. 44 del 29-12-2020 per il triennio 2021-2023, ha esaminato la proposta di delibera in oggetto, inviata dal Comune al Revisore per posta elettronica PEC del 27-03-2023 , allo scopo di esprimere il proprio parere in merito alla stessa proposta di **delibera di Giunta Comunale n. 37 del 14-03-2023 inerente " Programma del fabbisogno del personale 2023-2025. Esame ed approvazione della prima modifica.**

Visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 *"Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";*
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 *"Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...";*
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 *"Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica";*
- l'art. 3 *"Semplificazione e flessibilità nel turn over"*, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

a) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

b) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;

preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”*;
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

richiamato:

- il comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che dispone *“per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”*;

considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

visti altresì:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative*

agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...";

- il DPCM del 17/03/2020 avente ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

rilevato che i Dirigenti/Responsabili dei Settori comunali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

PRESO ATTO che il piano del fabbisogno del personale 2023-2025 è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 22-11-2022 e il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/25 approvato con delibera della Giunta Comunale n. 2 del 17-01-2023 che prevedeva di assumere tre figure professionali : un istruttore direttivo tecnico cat. D a seguito a cessazione di un istruttore cat. C nel 2023, un istruttore direttivo contabile cat. D, un operaio specializzato cat B a seguito cessazione di medesima figura nel 2022;

PRESO ATTO che dopo l'adozione dei suddetti provvedimenti è pervenuta al prot. Comunale: la nota acquisita al prot. 003338 del 03/03/2023 dal Comune di San Martino Buon Albergo di richiesta di cessione del contratto per mobilità volontaria di un un istruttore direttivo tecnico cat. D (Area funzionari E.Q.);

RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 32 del 07/03/2023 con cui l'Amministrazione comunale ha concesso il nulla osta definitivo al dipendente comunale matricola n. 10 , istruttore direttivo tecnico cat. D3 (Area funzionari E.Q.) presso l'Area Tecnica alla mobilità volontaria presso il Comune di San Martino Buon Albergo;

PRESO ATTO che è pervenuta in data 14/03/2023 al prot. comunale la nota prot. 0003917 dal dipendente matricola n. 181, Operatore esterno cat. B4 (Area operai specializzati) con la richiesta di rilascio nulla osta preventivo alla mobilità;

RITENUTO nell'ottica di una riorganizzazione strutturale, in relazione alle cessazioni del 2022 e di quelle in previsione per l'anno 2023 e alle dinamiche di ricostruzione organica del personale, il Comune quindi intende provvedere all'aggiornamento del Piano Triennale del fabbisogno del personale 2023-2025, di effettuare una modifica al fabbisogno per il triennio 2023/2025 con la programmazione delle seguenti cinque assunzioni:

- un Istruttore direttivo contabile cat. D (Area funzionari E.Q.);
- un Istruttore direttivo tecnico di cat. D (Area funzionari E.Q.) in seguito alla cessazione di un istruttore tecnico cat.C (Area istruttori) nell'anno 2023;
- un Istruttore tecnico di cat. C (Area istruttori) in relazione all'imminente cessazione presso l'area tecnica di un istruttore direttivo tecnico cat. D (Area funzionari E.Q.) nell'anno 2023;
- un Istruttore direttivo amministrativo di cat. D (Area funzionari E.Q.) in relazione alla cessazione di un istruttore amministrativo cat. C (Area istruttori) nell'anno 2023;
- due Operai specializzati cat. B (Area operatori specializzati) in relazione ad una intervenuta cessazione nel 2022 e in caso di altra cessazione che potrà avvenire nel 2023 .

Documentata dai seguenti allegati alla proposta di delibera che fanno parte integrante della proposta di delibera in oggetto:

- Prospetto economico con il calcolo del margine assunzionale nel rispetto dei limiti previsti dal DPCM – Dipartimento della funzione pubblica 17 marzo 2020 (Allegato sub. A);
- Piano assunzionale riferito al triennio 2023 – 2025 (Allegato sub. B) per n. 6 assunzioni;
- Piano delle cessazioni riferite al triennio 2023 – 2025 (Allegato sub. C) per n. 4 cessazioni;

vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 14-03-2023 avente ad oggetto *"Programma del Fabbisogno di Personale 2023/2025. Esame ed approvazione della prima modifica"* unitamente agli allegati;

preso atto che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
- rispetta il limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 per lavoro flessibile;

rilevato che:

- il Comune di Vigasio si colloca nella fascia demografica lett.f) (popolazione da 10.000 a 59.999) avendo una popolazione residente di riferimento pari a 10.295 al 31.12.2022;
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2021) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2019-2020-2021) al netto del FCDE stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione considerato (2021) si attesta al 16,44 % al di sotto del valore soglia previsto per la propria fascia demografica del 27%, come riportato nella tabella presente nella proposta di delibera;

rilevato altresì, come si evince dalla documentazione esaminata, che:

- secondo le disposizioni in vigore, il Comune di Vigasio ha la possibilità di incrementare la spesa di personale per l'anno 2023 nella misura del 21% della spesa relativa all'anno 2018 (art. 5, comma 1 del DM), per l'anno 2024 nella misura di 22% e per l'anno 2025 nella misura del 22% come riportato nelle tabelle presenti nella proposta di delibera;

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale n.37 del 14-03-2023, avente ad oggetto **"Programma del fabbisogno del personale 2023-2025. Esame ed approvazione della prima modifica"**.

La seduta si è conclusa alle ore 11.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data 28-03- 2023

L'Organo di Revisione

Revisore Unico dr. Alfredo Menon